

STATUTO A.I.E.D. - GENOVA

TITOLO I

Denominazione – sede - scopi

ARTICOLO 1

Denominazione

L'Associazione, costituitasi il 23 marzo 1973 ed operante dal 1971, è denominata "A.I.E.D.-GENOVA".

ARTICOLO 2

Sede - Durata - Territorialità

"A.I.E.D.: - GENOVA" ha sede legale in Genova, Via Cesarea 37/E/R, durata fino all'anno 2071 ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale ligure.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita, nell'ambito del Comune di Genova, con semplice comunicazione dell'organo amministrativo ai competenti uffici.

ARTICOLO 3

Scopi

L' "A.I.E.D. - GENOVA" persegue le seguenti finalità a carattere assistenziale, culturale, di promozione sociale e di formazione della persona:

- a) diffondere il concetto ed il costume di procreazione libera e responsabile;
- b) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità;
- c) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo.
- d) impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita;
- e) combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia e nella Società, ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela alle persone che ne siano vittime;
- f) realizzare ed incoraggiare studi e ricerche finalizzati ad affrontare e ad approfondire i temi ed i problemi demografici;
- g) seguire quanto avviene nel campo della fecondazione artificiale umana;
- h) esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato quanto le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale ed andrologica, prevenzione socio-sanitaria, proponendo integrazione o modifiche nei casi di normative inadeguate.

i) istituire e gestire servizi consultoriali indirizzandone le attività in modo da agevolare gli associati nella tutela della propria salute psicofisica e dei propri diritti legali, soprattutto per quanto riguarda le tematiche attinenti prima infanzia, adolescenza, matrimonio, procreazione, menopausa, salute sessuale e prevenzione dell'aborto, attraverso prestazioni di carattere medico, psicologico, formativo e di tutela legale praticate a condizioni favorevoli e finalizzate alla valorizzazione dei principi di cui ai precedenti punti.

l) promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale docente e degli allievi delle Scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado in materia di informazione sessuale, di educazione alla salute e sui temi di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 4

Scopi

L' " A.I.E.D. - GENOVA " non persegue scopi commerciali e non ha fini di lucro.

Nella realizzazione delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazione di carattere razziale, religioso, sociale o politico.

ARTICOLO 5

L' " A.I.E.D. - GENOVA " opera a mezzo dei suoi organi.

Può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle del presente Statuto.

Può altresì federarsi con organismi che perseguano fini analoghi.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

Possono associarsi all' "A.I.E.D. - GENOVA" tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, Associazioni, Enti, Comitati) che ne condividono le finalità e l'operato.

I soci possono essere: aderenti, sostenitori, onorari.

Tutti i soci, e soltanto questi, possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La tessera sociale, di cui ogni socio deve essere munito, dura un anno solare; il relativo importo annuale è fissato dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 7

Socio aderente e Socio Sostenitore

Socio aderente è chiunque desidera collaborare con l' " A.I.E.D. - GENOVA ", partecipare alle sue iniziative, prendere parte alle votazioni, utilizzare i suoi servizi.

Socio sostenitore è chiunque desidera, oltre a quanto sopra indicato, sostenere - anche economicamente - l'Associazione ed avere con essa un rapporto di cooperazione più continuativo ed organico.

ARTICOLO 8

Modalità di iscrizione

L'iscrizione a socio aderente o a socio sostenitore viene richiesta dalla persona interessata alla Presidenza che potrà far esaminare la domanda al Comitato Direttivo.

L'organo competente, che riceve la domanda, decide inappellabilmente sull'ammissione, senza obbligo di motivazione.

Qualora entro trenta giorni dalla data della richiesta di iscrizione, non pervenga alla persona interessata alcuna risposta, la domanda stessa deve intendersi tacitamente accettata, e con decorrenza dalla data della richiesta.

ARTICOLO 9

Quota sociale

La persona che chiede di diventare socio aderente o socio sostenitore deve versare, al momento della richiesta, la quota relativa all'anno solare in cui avviene l'iscrizione.

In caso di non ammissione la quota verrà restituita.

La persona ammessa a diventare socio aderente o socio sostenitore deve rinnovare il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno , pena il decadimento da socio.

Un socio decaduto può essere riammesso tra i soci con le modalità previste dall'articolo 8 e con conseguente applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.

La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ARTICOLO 10

Diritti di voto

Il socio aderente ed il socio sostenitore hanno diritto a votare dalla data dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 8, 3° comma.

ARTICOLO 11

Diritto di elezione

Il diritto di elezione spetta al socio aderente o sostenitore. relativamente a tutte le cariche sociali dopo che siano trascorsi non meno di dodici mesi dall' avvenuta sua ammissione a socio.

ARTICOLO 12

Soci onorari

Il Presidente può nominare soci onorari su proposta del Comitato Direttivo quelle persone che - per il loro rilievo culturale, scientifico e politico - abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi cui si ispira l'Associazione.

Il socio onorario non paga le quote annuali e gode degli stessi diritti dei soci sostenitori.

ARTICOLO 13

Provvedimento di censura

Al socio che si renda responsabile di comportamenti contrari allo Statuto, alle disposizioni degli organi direttivi, agli interessi o al buon nome dell'Associazione, sarà applicato un provvedimento di censura scritta da parte degli organi direttivi stessi.

ARTICOLO 14

Decadimento da socio

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, al Comitato Direttivo.

Alla morosità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

La radiazione si applica al socio che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi, ovvero contro gli interessi e il buon nome dell' "A.I.E.D.-GENOVA", portando nocumento all'Associazione stessa, agli organi direttivi o ai soci.

La procedura di radiazione viene promossa da un minimo di cinque soci sostenitori e viene pronunciata dal Comitato Direttivo.

In caso di ricorso, nelle more della decisione, il socio non può prendere parte alle riunioni o votazioni dell'Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

ARTICOLO 15

Esercizio

L'esercizio sociale avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III

Organi

ARTICOLO 16

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 17

Assemblea

L'assemblea è l'organismo deliberativo sovrano dell'associazione.

Tutti i soci possono prendere parte, con diritto di voto singolo all' Assemblea.

Hanno in particolare diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

L' Assemblea viene convocata dal Presidente ,mediante affissione dell' avviso di convocazione ,con il relativo Ordine del Giorno, nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L' Assemblea è presieduta dal presidente che ne redige o ne fa redigere il verbale.

L' Assemblea si riunisce almeno una volta all' anno, entro il 30 giugno.

In tale occasione il Presidente illustra il bilancio economico e finanziario consuntivo e riferisce sull' attività svolta e da svolgere sottoponendo il tutto all' approvazione dell' Assemblea.

Le deliberazioni assembleari, bilanci o rendiconti saranno depositati presso la sede sociale e liberamente consultabili da tutti gli iscritti.

L' Assemblea deve riunirsi ogni volta che la sua convocazione viene richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, oppure da almeno un terzo dei soci.

L' Assemblea elegge il Comitato Direttivo.

Un socio aderente può farsi sostituire da un altro socio aderente, che abbia diritto di voto; analoga facoltà ha il socio sostenitore, che può farsi rappresentare da altro socio sostenitore; a nessun socio, però, possono essere concesse più di due deleghe.

ARTICOLO 18

Comitato Direttivo

Il comitato direttivo è costituito da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti tra i soci aderenti o sostenitori.

Esso rimane in carica quattro anni, salvo che l' Assemblea non ne provochi prima lo scioglimento.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo provvede all' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea, all' ammissione dei soci ed al funzionamento dell' Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto.

Esso è, altresì, l' organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie. Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed assegna eventuali altre cariche (Vice-Presidente, Tesoriere, ecc.).

Il Presidente, o persona da lui espressamente incaricata, dovrà redigere verbale sommario delle

sedute in cui si procederà all' elezione delle cariche sociali, all' approvazione dei bilanci ed in tutti i casi in cui si assumeranno decisioni di particolare importanza per la vita dell' Associazione.

Detto verbale dovrà scriversi direttamente su di un apposito libro (libro dei verbali), firmato dal Presidente dell' Associazione (o da chi ne fa le veci), dalla persona verbalizzante e dai due scrutatori, quando questi ultimi siano stati eletti, perché richiesti nei casi di votazione.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi anche ogni volta che la sua convocazione venga richiesta per iscritto da un terzo dei suoi membri.

ARTICOLO 19

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio nei confronti dei terzi.

Egli è munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ivi incluse tutte le operazioni con istituti di credito, ad esclusione solo di quelle espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Comitato Direttivo.

Ha responsabilità del funzionamento dell'Associazione, dirige i lavori dell'Assemblea, presiede il Comitato Direttivo.

Convoca, altresì l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, secondo le norme contemplate nel presente Statuto.

Può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti del Comitato Direttivo.

In caso di scioglimento del Comitato Direttivo, il Presidente rimane provvisoriamente in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Gestione amministrativa

Al fine di controllare il buon andamento e la corretta gestione amministrativa dell'Associazione è istituita la carica di Tesoriere con funzioni di revisione interna e di controllo sull'amministrazione.

ARTICOLO 21

Collegio Sindacale

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno potrà eleggere un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti, indicando tra gli effettivi il Presidente del Collegio.

Il collegio resterà in carica tre anni.

Potrà compiere atti ispettivi sulla contabilità sociale e sulle esistenze patrimoniali e redigerà una relazione al bilancio annuale.

ARTICOLO 22

Contributi

L'Associazione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell'intenzione del donatore, siano da impiegare per la specifica attività dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Compiti

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal saldo tra le entrate per le quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito ricevuto dall'Associazione a qualsiasi titolo e ragione, e le uscite per spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.

Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione ha la disponibilità o ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente con mezzi finanziari dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 24

Scioglimento

L'Associazione ha competenza esclusiva nel Comune ove essa ha sede.

L'Associazione può, comunque, aprire consultori da essa dipendenti, anche in altri Comuni ove sia impossibile costituire analoga Associazione, purchè in Liguria.

Il Presidente deve:

- a) provvedere alla iscrizione dei soci e alla riscossione delle loro quote annuali;
- b) tenere aggiornato, con periodicità almeno annuale, uno schedario dei soci.

Non sono ritenute valide le nuove iscrizioni o i rinnovi se non figura chiaramente indicata la data in cui sono stati effettuati;

- c) tenere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- d) tenere il libro dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni;
- e) curare la tenuta annuale dell'inventario dei beni strumentali acquistati interamente o parzialmente con fondi finanziari dell'Associazione, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- f) curare presso gli uffici territoriali competenti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, previsti dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 25

In tutti i casi di scioglimento dell'Associazione, previa nomina di un liquidatore da parte dell'Assemblea, i beni di proprietà della disciolta Associazione saranno liquidati ed il patrimonio sociale risultante verrà devoluto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 punto 3 della Legge Regionale 12 gennaio 1994 N.3, sue successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa fiscale, ove l'Ente Regione e/o l'Ente comunque preposto non destini a finalità di utilità generale il patrimonio sociale, sarà comunque obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 dell legge 23 dicembre 1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV

NORME GENERALI E PARTICOLARI

ARTICOLO 26

Ogni carica prevista dal presente Statuto è gratuita.

Chiunque presti lavoro subordinato presso l' "A.I.E.D.-GENOVA" o abbia con l'Associazione un rapporto retribuito di natura professionale, può diventare socio dell' "A.I.E.D.-GENOVA", ma non può ricoprire alcuna carica all'interno degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può, tuttavia, deliberare che - nei casi in cui la buona organizzazione e l'efficienza dell'Associazione vengano compromesse dall'applicazione di questa norma - il presente divieto non si applichi nei confronti di alcuni soci sostenitori.

ARTICOLO 27

Tutte le riunioni degli organi dell'Associazione, incluse le Assemblee convocate per deliberare circa modifiche statutarie e scioglimento, sono regolarmente costituite e valide se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, sono regolarmente costituite e valide qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 28

Le decisioni di tutti gli organi sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione; nel caso di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole

della maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

ARTICOLO 29

Ogni convocazione fatta da organi dirigenti deve sempre essere resa nota per iscritto; ove richiesto dall'importanza della riunione e, comunque, tutte le volte che si tratta di congressi o di elezioni, la convocazione deve avvenire attraverso lettera raccomandata, spedita non meno di sei giorni prima, e deve indicare -tra l'altro- gli argomenti posti all'ordine del giorno da discutere nella singola seduta. La convocazione in caso di congressi o di elezioni o di assemblee può, altresì, avvenire mediante affissione dell'apposito invito di convocazione, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di elezioni è sempre obbligatoria la nomina di due scrutatori.

ARTICOLO 30

Le riunioni degli organi dirigenti devono essere riportate in un apposito "Libro dei verbali" che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

Il libro deve contenere il verbale sommario di ciascuna seduta degli organi dirigenti.

Ogni verbale deve sempre portare, fra l'altro, specifiche indicazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno e discussi nella singola seduta, nonché delle decisioni adottate.

Il verbale deve sempre essere firmato dal Presidente della riunione e dal verbalizzante.

I membri del Comitato Direttivo hanno diritto ad avere dalla sede dell'Associazione, su richiesta, copia conforme del verbale delle riunioni dell'organo cui appartengono.

ARTICOLO 31

In caso di vacanza per radiazione, dimissioni o altro di un componente del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato entro novanta giorni dovrà provvedere alla relativa sostituzione per cooptazione fino al plenum.

Se la vacanza investe la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, lo stesso decade e il Presidente dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione.

ARTICOLO 32

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie compromettibili fra soci e/o soci ed organi dell'Associazione e/o loro aventi causa, anche in relazione a rapporti di lavoro con l'Associazione, saranno devolute al lodo inappellabile di un unico arbitro amichevole compositore che verrà nominato in accordo fra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova.

L'Arbitro esprimerà il lodo secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, entro sessanta giorni, ed il lodo, esecutivo senza obbligo di deposito, sarà relativo anche alle spese di arbitrato.

ARTICOLO 33

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi in materia.

Testo approvato dall'Assemblea dei soci di "A.I.E.D.-GENOVA" in data 19 maggio 1998.